Hewlett Packard Enterprise

Addendum all'Informativa sulla privacy e sulla protezione dei dati per i partner HPE Partner Ready

1. Introduzione

Per adempiere alle normative e ai regolamenti sulla privacy e sulla protezione dei dati, HPE deve garantire che le disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati siano integrate nei contratti stipulati tra HPE, i partner HPE Partner Ready e il Cliente, anche documentando le misure di sicurezza atte a tutelare gli scambi di Dati personali del cui trattamento HPE, i partner HPE Partner Ready e/o i Clienti sono titolari o responsabili.

Il presente Addendum al Codice di condotta dei partner HPE costituisce parte integrante dell'Accordo con i partner HPE Partner Ready (l'"Accordo") e definisce gli obblighi di HPE e dei gruppi di partner HPE Partner Ready in relazione ai Dati personali del cui trattamento HPE, i partner HPE Partner Ready, e/o il Cliente è/sono titolare/i o responsabile/i. I termini riportati con la lettera iniziale maiuscola non specificamente contemplati dal presente Addendum hanno il significato loro attribuito nell'Accordo.

2. Definizioni

"Subappaltatore Approvato": qualunque affiliata o appaltatore terzo del Responsabile del trattamento approvato o da intendersi approvato in conformità al paragrafo 3.26 o elencato nell'Accordo.

"Leggi Applicabili": le normative locali, statali e federali, tra cui a titolo esemplificativo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), gli ordini esecutivi, le norme, i regolamenti, le ordinanze, i codici, i provvedimenti e i decreti (comprese le normative sulla privacy) di qualunque governo o agenzia di giurisdizioni nazionali o straniere in cui o a cui vengono erogati i Servizi ai sensi dell'Accordo.

"Paese terzo approvato": un paese appartenente al SEE o qualunque paese terzo che, secondo il parere espresso di volta in volta della Commissione Europea, garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'Articolo 45(3) del GDPR o di disposizioni analoghe previste dalle normative sulla privacy del Regno Unito, della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein.

"Incaricato del trattamento": HPE o il partner HPE Partner Ready, che nomina l'altro quale Responsabile del trattamento ai sensi del paragrafo 3.1.

"Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o qualunque altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dalla Normativa sulla Privacy applicabile, il Titolare del trattamento o i criteri per la sua designazione saranno stabiliti dalla Normativa sulla Privacy applicabile.

"Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Titolare": le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di Dati personali a Titolari situati in paesi terzi a norma della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nella forma indicata nell'Allegato 2, o qualunque clausola sostitutiva per i trasferimenti a Responsabili riconosciuti dalla Commissione Europea o sa altri organi competenti.

"Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile": le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di Dati personali a Responsabili situati in paesi terzi a norma della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (notificata tramite documento C(2010) 593), nella forma

indicata nell'Allegato 1, o qualunque clausola sostitutiva per i trasferimenti a Responsabili riconosciuti dalla Commissione Europea o sa altri organi competenti.

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o un altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento o in qualità di sub-responsabile su istruzione di un Responsabile operante per conto di un Titolare.

"Interessato": una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo numerico o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

"Dati Personali SEE": i Dati personali che provengono da uno stato membro del SEE, dal Regno Unito o dalla Svizzera.

"Regolamento Generale sulla protezione dei dati" o "GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

"Dati personali": qualsiasi informazione riguardante un Interessato identificato o identificabile (o come altrimenti definito dalla Normativa sulla Privacy), inclusi i Dati personali sensibili.

"Normativa sulla Privacy": tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei Dati personali e di privacy vigenti nella giurisdizione competente.

"Garante della Privacy": la competente autorità di controllo incaricata della protezione dei dati e della privacy in una determinata giurisdizione.

"Trattare", "Trattamento" o "Trattato/i": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, e applicate a Dati Personali (tra cui, a titolo esemplificativo, l'accesso, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la memorizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la divulgazione, la messa a disposizione, il raffronto, la combinazione, il blocco, la cancellazione e la distruzione di Dati personali) e qualsiasi equivalente definizione prevista dalla Normativa sulla Privacy qualora tali definizioni dovessero superare il significato della presente definizione.

"Responsabile del trattamento": così come definito nel paragrafo 3.

"Incidente di sicurezza": violazione della sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione o l'accesso non autorizzata/o ai Dati personali.

"Dati Personali Sensibili": qualunque informazione relativa all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, alla salute o alla vita sessuale di una persona, i suoi dati biometrici o di geolocalizzazione o tutto quanto diversamente indicato nella Normativa sulla Privacy.

"Servizi": i servizi che HPE o il partner HPE Partner Ready forniscono all'altro ai sensi dell'Accordo.

3. Obblighi connessi al trattamento dei dati

HPE è da considerarsi Responsabile del trattamento dei dati di un partner HPE Partner Ready nel caso in cui il partner HPE Partner Ready stipuli un contratto con un Cliente per servizi recanti il marchio del partner HPE Partner Ready comprensivi di Prodotti o Servizi forniti da HPE al partner HPE Partner Ready.

Hewlett Packard Enterprise

Un partner HPE Ready Partner è da considerarsi Responsabile del trattamento dei dati di HPE nel caso in cui HPE stipuli un contratto con un Cliente per servizi recanti il marchio HPE comprensivi di Prodotti o Servizi forniti dal partner HPE Partner Ready ad HPE.

Le seguenti condizioni si applicano qualora HPE o un partner HPE Partner Ready fornisca Prodotti e/o Servizi all'altro (o ai suoi Clienti) e, nel fare ciò, sottoponga a trattamento, per conto dell'altro (l'**"Incaricato")**, in qualità di Responsabile del trattamento ("**Responsabile**"), Dati personali di cui l'Incaricato, le sue Affiliate o i suoi Clienti sono Titolari e che l'Incaricato, le sue Affiliate o i suoi Clienti forniscono o rendono altrimenti disponibili al Responsabile allo scopo di trattarli per loro conto in relazione ai Prodotti o Servizi.

3.1 Qualora HPE o un partner HPE Partner Ready tratti Dati personali per conto dell'altro in virtù dell'Accordo, tale parte è nominata dall'Incaricato quale Responsabile del trattamento di tutti i Dati personali da esso trattati al fine di fornire i Prodotti o i Servizi. Il Responsabile dovrà Trattare i tipi e le categorie di Dati personali così come indicato nelle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile riportate nell'Appendice 1 necessarie alla sottoscrizione del presente Accordo, salvo diversamente concordato dall'Incaricato in successive istruzioni documentate o descrizioni del lavoro.

3.2 Il Responsabile dovrà Trattare i Dati personali solamente nella misura e nelle modalità necessarie a fornire i Servizi o i Prodotti all'Incaricato (o ai suoi Clienti) e in conformità alle istruzioni documentate dell'Incaricato (che possono essere di carattere specifico o generale secondo quanto stabilito nel presente Accordo o come altrimenti comunicato al Responsabile in virtù del presente Accordo) e non dovrà trattare i Dati personali per altre finalità. Il Responsabile dovrà adottare i provvedimenti necessari a garantire che i soggetti che agiscono sotto la sua autorità Trattino i Dati personali unicamente in conformità alle istruzioni riportate di seguito.

3.3 Il Responsabile dovrà tempestivamente avvisare l'Incaricato per iscritto, salvo gli sia proibito ai sensi della Legge Applicabile, qualora:

3.3.1 esso ritenga che un'istruzione dell'Incaricato violi la Normativa sulla Privacy (senza necessità di svolgere un'analisi giuridica esaustiva);

3.3.2 esso non sia in grado di rispettare le istruzioni dell'Incaricato per qualsiasi motivo; o

3.3.3 esso non sia in grado di rispettare le istruzioni dell'Incaricato o le condizioni dell'Accordo in relazione al Trattamento dei Dati personali a causa della legislazione ad esso applicabile o a seguito di una modifica di tale legislazione o all'introduzione di una nuova legislazione.

3.4 Il Responsabile accetta di non poter vantare alcun diritto, titolo o interesse sui Dati personali (tale esclusione include anche tutti i diritti di proprietà intellettuale o le informazioni riservate) e di non poter vendere, concedere in locazione o noleggio i Dati personali ad alcun soggetto.

3.5 Il Responsabile dovrà adempiere in ogni momento ai suoi obblighi ai sensi della Normativa sulla Privacy applicabile a cui è soggetto in qualità di fornitore di servizi e Responsabile del trattamento per l'Incaricato, o della normativa altrimenti applicabile in materia di sicurezza informatica, privacy e obblighi sulla protezione dei dati in connessione ai Servizi e ai Prodotti.

3.6 Il Responsabile non dovrà adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente Accordo in modo tale da causare consapevolmente la violazione di una disposizione della Normativa sulla Privacy da parte dell'Incaricato, delle sue Affiliate o dei suoi Clienti.

3.7 Il Responsabile dovrà collaborare con l'Incaricato e fornirgli tutta l'assistenza da esso ritenuta necessaria per garantire all'Incaricato, alle sue Affiliate e ai suoi Clienti, che i Dati Personali siano Trattati nel rispetto della Normativa sulla privacy applicabile, compreso quanto indicato nei paragrafi 3.10 e 3.17.

3.8 Qualunque richiesta di collaborazione o assistenza da parte dell'Incaricato ai sensi del paragrafo 3.7 dovrà essere redatta per iscritto esponendo le esigenze dell'Incaricato e le istruzioni correlate, e dovrà essere soddisfatta dal Responsabile nella misura ragionevolmente possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora il rispetto del presente paragrafo 3.8 comportasse una modifica dell'entità dei Servizi, le parti dovranno concordare, secondo criteri ragionevoli, adeguate modifiche all'Accordo e il pagamento al Responsabile di qualsiasi costo ragionevolmente e materialmente connesso.

3.9 Il Responsabile dovrà adottare opportune misure fisiche, tecniche e organizzative per garantire la protezione dei Dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati in rete, nonché da qualsiasi altra forma di trattamento illecito. Le misure tecniche e organizzative dovranno garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tali misure comprendono, se del caso, (a) la pseudonimizzazione e la crittografia dei Dati personali, (b) la capacità di assicurare costantemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di elaborazione e dei servizi, (c) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico; e (d) un procedimento per l'esecuzione regolare di test, stime e valutazioni sull'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.

3.10 Il Responsabile dovrà fornire all'Incaricato la ragionevole assistenza richiesta al fine di garantire che l'Incaricato possa adempiere ai suoi obblighi in materia di sicurezza, notifica di violazione dei dati, svolgimento di valutazioni d'impatto e possibili consultazioni con il Garante della Privacy ai sensi della Normativa sulla Privacy, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al Responsabile.

3.11 Il Responsabile dovrà garantire che le persone autorizzate ad accedere e a Trattare i Dati personali all'interno della propria organizzazione siano legalmente o contrattualmente vincolate a un obbligo di riservatezza in relazione ai Dati personali.

3.12 Qualora si verificasse o fosse ragionevolmente sospettabile il verificarsi di un Incidente di Sicurezza riguardante i Dati personali, il Responsabile dovrà informare l'Incaricato senza indebito ritardo. Il Responsabile trasmetterà all'Incaricato degli aggiornamenti sullo stato dell'Incidente di Sicurezza fino a quando la problematica non sarà risolta. I rapporti includeranno, a titolo esemplificativo, una descrizione dell'Incidente di Sicurezza, le azioni intraprese e i piani di risanamento.

3.13 Il Responsabile accetta di pagare, in misura proporzionale alla gravità dei suoi atti od omissioni risultanti in un Incidente di Sicurezza, i costi ragionevoli per: (i) l'avviso legalmente previsto nei confronti delle persone fisiche colpite dall'Incidente di Sicurezza; (ii) il servizio di monitoraggio del credito per dodici mesi, salvo i casi in cui la legge applicabile specifichi un periodo di tempo superiore per tali servizi, nel qual caso si applicherà tale periodo superiore.

3.14 Il Responsabile dovrà, su richiesta e a spese dell'Incaricato:

3.14.1 fornire una ragionevole assistenza all'Incaricato nel notificare un Incidente di Sicurezza al Garante della Privacy competente ai sensi della Normativa sulla Privacy applicabile all'Incaricato; e

3.14.2 fornire una ragionevole assistenza all'Incaricato nel comunicare un Incidente di Sicurezza agli Interessati nei casi in cui la violazione dei dati possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3.15 Il Responsabile dovrà inoltrare all'Incaricato qualunque richiesta, reclamo, avviso o altra comunicazione da parte di un Interessato o del Garante della Privacy riguardante i Dati Personali ("**Comunicazione**") entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, e non dovrà rispondere a Comunicazioni salvo diversamente convenuto con l'Incaricato. Per contattare HPE dovrà esse utilizzato il seguente indirizzo e-mail: hpeprivacy@hpe.com. Il Responsabile dovrà collaborare pienamente con l'Incaricato in connessione a una Comunicazione, e trasmettere tempestivamente qualunque informazione dallo stesso ragionevolmente richiesta al fine di rispondere alla Comunicazione. Qualora l'Incaricato non sia in grado di accedere ai Dati personali Trattati dal Responsabile stesso, il Responsabile dovrà tempestivamente fornire all'Incaricato tutti i Dati personali in suo possesso nella forma ragionevolmente richiesta dall'Incaricato per le sue ragionevoli finalità, tra cui quella di rispondere ad una Comunicazione.

3.16 Tenendo conto della natura del Trattamento, il Responsabile dovrà assistere l'Incaricato con idonee misure tecniche e organizzative per consentire all'Incaricato, alle sue Affiliate o ai suoi Clienti di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi della Normativa sulla Privacy al fine di rispondere alla richiesta degli Interessati di esercitare i propri diritti di informazione, accesso, limitazione, cancellazione, portabilità e obiezione in connessione ai Dati personali Trattati dal Responsabile.

3.17 Qualora l'Incaricato non sia in grado di accedere direttamente ai Dati personali, il Responsabile dovrà, su richiesta scritta dell'Incaricato, (i) aggiornare, correggere o cancellare i Dati personali; e/o (ii) fornire copie dei Dati personali all'Incaricato.

3.18 Il Responsabile dovrà trattare i Dati personali per tutta la durata dell'Accordo salvo diversamente concordato con l'Incaricato. In caso di cessazione dell'Accordo, il Responsabile dovrà, alla nomina dell'Incaricato, restituire o eliminare i Dati personali senza conservare copie degli stessi, salvo diversamente concordato con l'Incaricato o se richiesto dalla legge applicabile, nel qual caso l'Incaricato dovrà interrompere attivamente il trattamento dei dati e mantenere la loro sicurezza e riservatezza.

3.19 Qualora e nella misura in cui il Responsabile o le sue Affiliate Trattino Dati personali SEE in un paese che non rientra tra i Paesi Terzi Approvati e al fine di garantire che il Trattamento dei Dati personali SEE da parte dell'Incaricato sia conforme alle sue norme aziendali vincolanti, alle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE sottoscritte con i Clienti o alla Normativa sulla Privacy applicabile si integrano nel presente Accordo anche le Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile, e il Responsabile dovrà garantire che le sue Affiliate adempiano agli obblighi di un Importatore di dati (così come definito nelle Clausole contrattuali tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile) nella sua o nella loro veste di Responsabile del trattamento, di Incaricato o di Affiliata dell'Incaricato. Qualora sorgessero conflitti tra le condizioni del presente Accordo e le Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile, prevarranno le condizioni delle Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile.

3.20 Il Responsabile accetta che l'Incaricato o le sue Affiliate possano agire in qualità di (i), Titolare o (ii) Responsabile per un Cliente in relazione ai Dati personali SEE trasferiti, e che ciò non sarà di impedimento all'applicazione delle condizioni delle Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento e il trattamento di tali Dati personali da parte dell'Incaricato o delle sue Affiliate come Importatori di dati nella loro veste di Responsabile del trattamento dell'Incaricato o delle sue Affiliate. L'espressione "Stato Membro in cui è stabilito l'esportatore di dati" delle clausole Contrattuali Tipo dell'UE sarà interpretata nel senso di (a seconda dei casi) Svizzera o UE o stato membro del SEE in cui è stabilito l'Esportatore di dati (così come definito nelle Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile). Le parti convengono che le eventuali perdite subite da una delle parti o dalle loro Affiliate ai sensi delle Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile saranno considerate quali perdite subite rispettivamente da HPE o dal partner HPE

Partner Ready e dovranno in ogni caso essere recuperate da HPE o dal partner HPE Partner Ready subordinatamente alle limitazioni di responsabilità delle parti stabilite nell'Accordo. Nessuna disposizione del presente paragrafo 3.20 potrà limitare la responsabilità di ciascuna parte in relazione ad un reclamo presentato da un Interessato ai sensi delle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Responsabile.

3.21 Su richiesta dell'Incaricato, il Responsabile dovrà garantire che, o fare in modo che la sua Affiliata garantisca:

3.21.1 la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare al Responsabile direttamente con l'Incaricato o con le sue Affiliate, qualora lo ritenga necessario per conformarsi a norme aziendali vincolanti o alla Normativa sulla Privacy applicabile;

3.21.2 la sottoscrizione di un modulo di Accordo per il trasferimento successivo basato sulle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Responsabile con l'Incaricato o le sue Affiliate qualora lo ritenesse necessario per conformarsi al paragrafo 11 delle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Responsabile sottoscritto con un Cliente dall'Incaricato o da sue Affiliate.

3.22 L'Incaricato o le sue Affiliate saranno responsabili per le eventuali comunicazioni o approvazioni richieste dal Garante della Privacy in relazione alla loro conformità alle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Responsabile. Il Responsabile dovrà fornire all'Incaricato o alle sue Affiliate tutta la ragionevole assistenza in relazione a tali eventuali approvazioni o notifiche richieste dalla legge.

3.23 L'Incaricato o le sue Affiliate è/sono autorizzato/e a divulgare al Garante della Privacy il presente Addendum, qualunque altro paragrafo dell'Accordo relativo alla sicurezza e alla privacy e qualunque accordo di trasferimento di dati, se necessario in connessione a una notifica o a un'approvazione richiesta dalla legge.

3.24 Qualora fosse necessario adottare provvedimenti aggiuntivi per garantire la legittimità dei trasferimenti di Dati personali SEE (ad esempio, la stipula di Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Responsabile, eventuali misure necessarie a causa dell'uscita del Regno Unito dall'UE, nell'eventualità dell'annullamento o di modifiche alle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE, nell'eventualità in cui l'Incaricato o le sue Affiliate dovessero effettuare valutazioni ulteriori sull'adeguatezza della protezione in un paese terzo e identificassero misure supplementari per garantire un'adeguata protezione dei Dati personali SEE, o nell'eventualità in cui tali ulteriori misure permettessero all'Incaricato o al Responsabile di invocare altre idonee misure di sicurezza per il trasferimento dei Dati personali SEE conformemente all'Art. 46 del GDPR o ai requisiti sul trasferimento di dati previsti dal altre Normative sulla Privacy), il Responsabile accetta di adottare tali provvedimenti aggiuntivi nella misura ragionevolmente richiesta dall'Incaricato a tal riguardo.

3.25 Il Responsabile potrà divulgare (e consentire l'accesso ai) i Dati personali a un'Affiliata o a un sub-responsabile terzo dopo (i) aver notificato l'Incaricato e ottenuto la sua autorizzazione scritta di carattere specifico o generale e (ii) aver ottemperato agli obblighi previsti nel paragrafo 3.27, a meno che tali divulgazioni non siano obbligatorie ai sensi della Legge Applicabile. In tal caso, alla ricezione di una richiesta di divulgazione di dati giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia, il Responsabile informerà in anticipo l'Incaricato di tali divulgazioni e collaborerà con l'Incaricato per garantire che le divulgazioni vengano effettuate nel rispetto della Normativa sulla Privacy. Qualora, ai sensi della Legge applicabile, al Responsabile sia proibito informare l'Incaricato su tale richiesta di divulgazione di dati, il Responsabile compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per ottenere il diritto di derogare a tale divieto e per essere in grado di fornire all'Incaricato e/o al Cliente quante più informazioni possibili. Nel caso in cui, nonostante tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli profusi, il

Responsabile non sia in grado di divulgare la richiesta, esso dovrà garantire che qualunque divulgazione di dati in risposta a una richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia sia effettuata in conformità alla Normativa sulla Privacy. Per maggiori informazioni sui sub-responsabili per i servizi HPE e sui luoghi del trattamento, consultare il link www.hpe.com/info/customer-privacy.html. Tali nominativi e luoghi sono da intendersi approvati dal partner HPE Partner Ready. Il partner HPE Partner Ready dovrà registrarsi al sistema di notifica HPE disponibile sul sito web sopra indicato, grazie al quale riceverà una notifica da HPE ogni qualvolta saranno apportate modifiche ai sub-responsabili approvati.

3.26 L'Incaricato disporrà di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica ai sensi del paragrafo 3.25 per effettuare una valutazione della divulgazione. Qualora l'Incaricato non si opponga alla divulgazione entro tale periodo di tempo, essa si considera accettata e l'Affiliata o il subappaltatore terzo dovrà intendersi Subappaltatore Approvato. Qualora l'Incaricato si opponesse ragionevolmente alla divulgazione, il Responsabile non dovrà effettuare divulgazioni di Dati personali a un'Affiliata o a un subappaltatore terzo del Responsabile e le parti si impegneranno a collaborare per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile.

3.27 Il Responsabile potrà divulgare Dati personali a un Subappaltatore Approvato solamente dopo:

3.27.1 che all'Incaricato sono state trasmesse informazioni dettagliate di ciascun paese in cui il Subappaltatore Approvato ha proposto il Trattamento dei Dati personali;

3.27.2 aver stipulato con il Subappaltatore un contratto scritto valido e vincolante (tra cui un accordo interaziendale nel caso di Affiliate del Responsabile) contenente disposizioni sulla privacy e sulla sicurezza sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel presente Addendum;

3.27.3 aver predisposto misure adeguate atte a garantire che i trasferimenti internazionali di Dati personali vengano svolti in conformità alla Normativa sulla Privacy.

3.28 Il Responsabile del trattamento sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei Subappaltatori Approvati a cui ha affidato il compito di fornire i Servizi a favore dell'Incaricato, e rimarrà pienamente responsabile per gli atti e le omissioni dei Subappaltatori Approvati risultanti in una violazione del presente Accordo come se tale violazione fosse stata commessa dallo stesso.

3.29 Il Responsabile dovrà rendere disponibili all'Incaricato tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità al paragrafo 3. L'Incaricato potrà verificare la conformità del Responsabile al presente Addendum ai sensi delle disposizioni dell'Accordo in materia.

4. Divulgazione di Dati Personali

4.1. Il Responsabile e l'Incaricato dovranno, ciascuno, divulgare all'altro le informazioni di contatto relative ai propri rispettivi rappresentanti (anche tramite l'utilizzo del Portale HPE Partner Ready) per (i) esigenze di fatturazione, addebito e altre richieste commerciali, (ii) informazioni sull'utilizzo dei Servizi, e (iii) la gestione dei contratti e delle relative operazioni **("Dati di contatto aziendali")**. HPE dovrà utilizzare i Dati di contatto aziendali anche per inviare comunicazioni ai rappresentanti dei Partner. Tali comunicazioni sono limitate a:

4.1.1 messaggi di natura operativa e amministrativa relativi al canale HPE, o messaggi relativi allo stato e all'utilizzo del Portale HPE Partner Ready;

4.1.2 comunicazioni regolari relative alle conoscenze del settore commerciale (newsletter) rilevanti per i partner HPE;

4.1.3 comunicazioni occasionali relative a specifiche operazioni di vendita e marketing o campagne di HPR vantaggiose per i clienti del partner;
4.1.4 comunicazioni in merito alla formazione o alla certificazione che influenzino lo stato di un rappresentante del partner nell'ambito del programma HPE Partner Ready; o
4.1.5 Inviti a rispondere a sondaggi nell'ambito del programma HPE Partner Ready.

Ciascuna parte dovrà rispettare tutte le leggi applicabili e le rispettive policy sulla privacy riguardanti il Trattamento dei Dati di contatto aziendali e utilizzare tali Dati di contatto aziendali unicamente per le finalità descritte nel paragrafo 4.1.

4.2. Compatibilmente con la legge applicabile, HPE e il partner HPE Partner Ready potranno scambiarsi Dati personali riguardanti i propri rispettivi Clienti affinché la parte ricevente li utilizzi per le seguenti finalità:

4.2.1.1. inviare ai Clienti le comunicazioni relative ai Prodotti o ai Servizi;
4.2.1.2. registrare i Clienti per fornire loro assistenza su Prodotti o Servizi;
4.2.1.3. contattare i Clienti per i rinnovi contrattuali;
4.2.1.4. confermare se le attività di marketing svolte da o per conto dell'altro hanno generato potenziali clienti per finalità di vendita e informarlo sulle attività di gestione dei contatti;
4.2.1.5. dimostrare l'adempimento dei requisiti previsti dal programma HPE Partner Ready o la conformità delle attività relative ai pagamenti di prestazioni di HPE; o
4.2.1.6. ricontattare i Clienti identificati da HPE o dal partner HPE Ready Partner per opportunità di vendita (le "**Finalità**").

4.3 Le parti riconoscono e accettano di Trattare tali Dati personali in veste di Responsabili e di adempiere sempre ai propri rispettivi obblighi ai sensi della Normativa sulla Privacy applicabile e in conformità alle proprie policy sulla privacy.

4.4 Nonostante il suo ruolo di Titolare, al partner HPE Partner Ready non è consentito conservare, utilizzare, divulgare (neanche, a titolo esemplificativo, in cambio di un corrispettivo in denaro o di altra natura) Dati personali per scopi diversi dalle Finalità, a meno che e fino a quando non sia stato accertato che il Trattamento per una finalità diversa è giustificato in virtù di un fondamento giuridico legittimo. Il partner HPE Partner Ready dichiara di aver compreso le limitazioni previste al paragrafo 4.4 e conferma che le rispetterà.

4.5 Qualora e nella misura in cui la divulgazione dei Dati personali eseguita da una parte nei confronti dell'altra per le Finalità previste richieda il trasferimento dei Dati personali verso un paese che non rientra tra i Paesi Terzi Approvati, si integrano nel presente Accordo le Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Titolare e ciascuna parte dovrà adempiere, e garantire (se del caso) che le proprie Affiliate adempiano, agli obblighi di un Esportatore o Importatore di dati (così come definito nelle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento dei dati da Titolare a Titolare). Qualora sorgessero conflitti tra le condizioni del presente Accordo e le Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Titolare, prevarranno le condizioni delle Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Titolare. L'espressione "Stato Membro in cui è stabilito l'esportatore di dati" delle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Titolare, sarà interpretata nel senso di (a seconda dei casi) Svizzera o stato membro del SEE in cui è stabilito l'Esportatore di dati. Le parti convengono che le eventuali perdite subite da una delle parti o dalle loro Affiliate ai sensi delle Clausole Contrattuali Tipo per il trasferimento dei dati da Titolare a Titolare saranno considerate quali perdite subite rispettivamente da HPE o dal partner HPE Partner Ready e dovranno in ogni caso essere recuperate da HPE o dal partner HPE Partner Ready subordinatamente alle limitazioni di responsabilità delle parti stabilite nell'Accordo. Nessuna disposizione del presente paragrafo 4.5 potrà limitare la responsabilità di ciascuna parte in relazione ad un reclamo presentato da un Interessato ai sensi delle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Titolare.

4.6 Su richiesta di HPE o di un partner HPE Partner Ready, entrambe le parti dovranno sottoscrivere, o fare in modo che le relative Affiliate sottoscrivano, le Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Titolare, se ritenuto necessario per conformarsi a norme aziendali vincolanti o alla Normativa sulla Privacy applicabile.

4.7 Qualora fosse necessario adottare provvedimenti aggiuntivi per garantire la legittimità dei trasferimenti di Dati personali SEE (ad esempio, la stipula di Clausole Contrattuali Tipo dell'UE per il trasferimento di dati da Titolare a Titolare, eventuali misure necessarie a causa dell'uscita del Regno Unito dall'UE, nell'eventualità dell'annullamento o di modifiche alle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE, nell'eventualità in cui l'Incaricato o le sue Affiliate dovessero effettuare valutazioni ulteriori sull'adeguatezza della protezione in un paese terzo e identificassero misure supplementari per garantire un'adeguata protezione dei Dati personali SEE, o nell'eventualità in cui tali ulteriori misure permettessero all'Incaricato o al Responsabile di invocare altre idonee misure di sicurezza per il trasferimento dei Dati personali SEE conformemente all'Art. 46 del GDPR o ai requisiti sul trasferimento di dati previsti dal altre Normative sulla Privacy), il Responsabile accetta di adottare tali provvedimenti aggiuntivi nella misura ragionevolmente richiesta dall'Incaricato a tal riguardo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/87/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato con riguardo a tutte le circostanze relative al trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione.

(4) È opportuno che le clausole contrattuali tipo riguardino soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e gli importatori dei dati sono pertanto liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.

(5) La presente decisione non deve incidere sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa deve semplicemente prevedere che gli Stati membri riconoscono come garanzie sufficienti le clausole contrattuali tipo in essa contenute e non deve produrre effetti sulle clausole contrattuali di altra natura.

(6) La decisione 2002/16/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE [2], è stata adottata per agevolare il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione europea a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

(7) È stata acquisita molta esperienza da quando è stata adottata la decisione 2002/16/CE. Dalla relazione sull'applicazione delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi [3] è per giunta emerso un interesse crescente per l'uso delle clausole contrattuali tipo nei trasferimenti internazionali di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato. Le parti interessate hanno poi presentato proposte per aggiornare le clausole contrattuali tipo della decisione 2002/16/CE affinché tengano conto dell'ambito in rapida espansione nel mondo delle attività di trattamento dei dati e affrontino questioni che tale decisione non ricomprende [4].

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[2] GU L 6 del 10.1.2002, pag. 52.

[3] SEC(2006) 95 del 20.1.2006.

[4] Camera di commercio internazionale (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham) e Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(8) La presente decisione deve limitarsi a stabilire che il responsabile del trattamento stabilito nell'Unione europea può avvalersi delle clausole da quella previste per presentare garanzie sufficienti, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi.

(9) La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione europea a responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell'Unione europea, che rientra invece nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE [1].

(10) La presente decisione deve attuare l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE e non deve pregiudicare il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in forza di quella disposizione. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.

(11) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito contrattuale garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori e sui subincaricati e di adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale rischi di pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a garantire protezione adeguata agli interessati.

(12) Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che è tenuto ad applicare l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative necessarie che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

(13) Onde agevolare i flussi di dati in uscita dall'Unione europea è auspicabile che gli incaricati del trattamento che effettuano operazioni di trattamento per più responsabili nell'Unione europea siano autorizzati ad applicare le stesse misure tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui è effettuato il trasferimento, in particolare nel caso in cui l'importatore riceva i dati ai fini dell'ulteriore trattamento da diverse sedi dell'esportatore situate nell'Unione europea. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato membro di stabilimento designato.

(14) È opportuno definire le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di precisare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Le modalità di applicazione della presente decisione andranno valutate alla luce dell'esperienza futura.

(15) L'importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell'esportatore e in conformità delle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L'importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo previo consenso scritto dell'esportatore. L'esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all'importatore per tutta la durata delle operazioni di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo.

(16) La relazione sull'applicazione delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi raccomanda di adottare apposite clausole contrattuali tipo sui trasferimenti successivi da incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi ad altri incaricati del trattamento (subcontratto), affinché tengano conto delle tendenze e delle pratiche commerciali di un'attività di trattamento sempre più globalizzata.

[1] GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

(17) È opportuno che la presente decisione contenga specifiche clausole contrattuali tipo sul subcontratto stipulato da incaricati stabiliti in paesi terzi (importatori) con altri incaricati del trattamento (subincaricati) stabiliti in paesi terzi. È altresì opportuno che fissi le condizioni del subcontratto affinché i dati personali trasferiti continuino ad essere protetti nonostante il trasferimento successivo al subincaricato.

(18) È inoltre opportuno che il subcontratto riguardi solo i trattamenti previsti nel contratto contenente le clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, concluso tra l'esportatore e l'importatore, e non comporti trattamenti o finalità diversi, così da garantire il rispetto del principio di finalità sancito dalla direttiva 95/46/CE. Nell'ipotesi poi che il subincaricato non adempia agli obblighi contemplati dal contratto, l'importatore deve rimanere responsabile nei confronti dell'esportatore. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti al di fuori dell'Unione europea deve lasciare impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

(19) È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone cui si riferiscono i dati, in particolare laddove l'eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.

(20) L'interessato deve poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente l'interessato deve poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'importatore per violazione da parte di questi o di un suo subincaricato degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, paragrafo 2, qualora l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente. Eccezionalmente l'interessato deve potere agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti del subincaricato qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi. La responsabilità civile del subincaricato deve essere limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle clausole contrattuali.

(21) Nelle controversie sorte con interessati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l'importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all'interessato di scegliere fra la mediazione o l'azione legale. L'effettiva possibilità di scelta dipenderà dall'esistenza di sistemi di mediazione affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore deve essere facoltativa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.

(22) Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, in modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone cui si riferiscono i dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale. La stessa legge deve inoltre applicarsi alle disposizioni sulla protezione dei dati contemplate dal contratto concluso con il subincaricato per il trattamento dei dati personali trasferiti dall'esportatore all'importatore ai sensi delle clausole contrattuali.

(23) La presente decisione si applica solo ove l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo e non ai casi in cui l'incaricato del trattamento stabilito nell'Unione europea, che tratta dati personali per conto di un responsabile stabilito nell'Unione europea, affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo. In tali situazioni è facoltà degli Stati membri tenere conto del fatto che alla decisione di affidare il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo presiedono i principi e le garanzie delle clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, nell'intento di garantire protezione adeguata ai diritti degli interessati i cui dati personali sono trasferiti per il trattamento.

(24) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, di cui si è tenuto conto nella stesura della decisione stessa.

(25) Occorre abrogare la decisione 2002/16/CE.

(26) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e della libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento, riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione europea a destinatari stabiliti al di fuori dell'Unione europea che agiscano esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «categorie particolari di dati» i dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE;

b) «autorità di controllo» l'autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

c) «esportatore» il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

d) «importatore» l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma della presente decisione, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

e) «subincaricato» l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegni a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle clausole contrattuali tipo di cui in allegato e delle disposizioni del subcontratto scritto;

f) «normativa sulla protezione dei dati» la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;

g) «misure tecniche e organizzative di sicurezza» le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Articolo 4

1. Fatto salvo il potere di provvedere all'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore o il subincaricato è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedono le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e pregiudicano significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo;

b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore o il subincaricato non ha rispettato le clausole contrattuali tipo riportate in allegato; oppure

c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone cui i dati si riferiscono.

2. Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3. Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 5

Decorsi tre anni dall'adozione della presente decisione, la Commissione ne valuta le modalità di applicazione sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Articolo 7

1. La decisione 2002/16/CE è abrogata a decorrere dal 15 maggio 2010.

2. Il contratto concluso tra l'esportatore e l'importatore ai sensi della decisione 2002/16/CE prima del 15 maggio 2010 resta valido ed efficace purché rimangano immutati i trasferimenti e il trattamento dei dati che ne costituiscono l'oggetto e purché continui tra le parti il trasferimento dei dati personali contemplati dalla presente decisione. Qualora decidano di apportare modifiche ovvero decidano di subcontrattare il trattamento oggetto del contratto, i contraenti sono tenuti a concludere un nuovo contratto che dovrà conformarsi alle clausole contrattuali tipo riportate in allegato.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell'organizzazione esportatrice: .....

Indirizzo: .....

Tel. .....;Fax .....; E-mail: .....

Altre informazioni identificative:

.....

(«**l'esportatore**»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice: .....

Indirizzo: .....

Tel. .....;Fax .....; E-mail: .....

Altre informazioni identificative:

.....

(«**l'importatore**»)

denominato ciascuno «parte» e congiuntamente «parti»,

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) I termini «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «interessato/persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]);

b) con «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) con «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

([1]) Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell'ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.

d) con «subincaricato» s'intende l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegni a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;

e) con «normativa sulla protezione dei dati» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;

f) con «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

1. L'interessato può far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.

2. L'interessato può far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.

3. L'interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

4. Le parti non si oppongono a che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;

b) che ha prescritto all'importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;

c) che l'importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;

d) che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;

e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;

f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;

g) di trasmettere all'autorità di controllo l'eventuale comunicazione presentata dall'importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;

h) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;

i) che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l'attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell'interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l'importatore ai sensi delle presenti clausole;

j) che provvederà all'osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

Clausola 5

Obblighi dell'importatore [1]

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;

b) di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;

c) di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;

[1] Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE; in altri termini, le restrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato, della protezione della persona cui si riferiscono i dati o dei diritti o delle libertà altrui, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazione in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.

d) che comunicherà prontamente all'esportatore:

i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;

ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e

iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;

e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;

f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;

g) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;

h) che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l'esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;

i) che il subincaricato svolgerà l'attività di trattamento in conformità della clausola 11;

j) che invierà prontamente all'esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che l'interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.

2. Qualora l'interessato non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell'importatore o del subincaricato, in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L'importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l'esportatore o l'importatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore o dell'importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora l'interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:

a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;

b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.

2. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.

2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore e i subincaricati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.

3. L'importatore informa prontamente l'esportatore dell'esistenza di disposizioni normative applicabili all'importatore o ai subincaricati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l'esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia .....

Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciale ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

Clausola 11

Subcontratto

1. L'importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell'esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell'esportatore stesso. L'importatore che, con il consenso dell'esportatore, affidi in subcontratto l'esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest'ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole [1]. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall'accordo scritto.

2. Nell'accordo scritto tra l'importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell'interessato che non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore in quanto l'esportatore e l'importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l'insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

3. Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia .....

[1] Tale prescrizione può considerarsi soddisfatta qualora il subincaricato sottoscriva il contratto concluso tra l'esportatore e l'importatore ai sensi della presente decisione.

4. L'esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall'importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all'anno. L'elenco sarà tenuto a disposizione dell'autorità di controllo dell'esportatore.

Clausola 12

Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.

2. L'importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:

Cognome e nome: .....

Qualifica: .....

Indirizzo: .....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma .....

(timbro dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore:

Cognome e nome: .....

Qualifica: .....

Indirizzo: .....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma .....

(timbro dell'organizzazione)

Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, conformemente alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Nominata e/o le sue società affiliate.

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Processore e/o società affiliate situate al di fuori del SEE o della Svizzera

Interessati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

Personale, contatti commerciali, Clienti dell'esportatore di dati o dei suoi Clienti (se applicabile).

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

Nome, informazioni di contatto e qualsiasi altro dato personale elaborato dall'importatore di dati al fine di fornire i Prodotti o i Servizi acquisiti dall'esportatore di dati.

Categorie particolari di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie particolari di dati (specificare):

Le seguenti categorie speciali di dati possono essere trattate dall'importatore di dati, ove consentito dall'esportatore di dati e come richiesto per fornire i prodotti o i servizi acquisiti dall'esportatore di dati: ~~Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o~~ filosofiche, o appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona naturale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale.

Trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

I dati personali saranno trattati dall'importatore di dati come richiesto per fornire i prodotti o i servizi acquisiti dall'esportatore di dati dall'importatore di dati.

L'ESPORTATORE

Nome: .....

Firma del rappresentante autorizzato .....

L'IMPORTATORE

Nome: .....

Firma del rappresentante autorizzato .....

Appendice 2

alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza attuate dall'importatore in conformità della clausola 4, lettera d), e della clausola 5, lettera c) (o del documento/atto legislativo allegato):

L'importatore di dati attua le misure di sicurezza fisica, tecnica e organizzativa specificate al punto 3.9 dell'Addendum.

CLAUSOLA ESEMPLIFICATIVA DI INDENNIZZO (FACOLTATIVA)

Responsabilità

Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra parte, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che:

a) l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze presentate;

b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia ([1]).

([1]) Il paragrafo sulla responsabilità è facoltativo.

DECISIONE DELLA COMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 5271]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/915/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], e in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di facilitare i flussi di dati provenienti dalla Comunità, è opportuno che i responsabili del trattamento di dati siano in grado di realizzare trasferimenti di dati su scala mondiale attenendosi a un unico insieme di norme di protezione dei dati. In mancanza di una normativa internazionale in materia, le clausole contrattuali tipo costituiscono uno strumento estremamente utile, dal momento che consentono di trasferire dati personali provenienti da tutti gli Stati membri facendo riferimento ad un insieme comune di norme. La decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE [2] stabilisce un insieme modello di clausole contrattuali tipo che prevede garanzie adeguate per il trasferimento di dati verso paesi terzi.

(2) Dal momento dell'adozione di questa decisione si è acquisita una ricca esperienza. Inoltre, un consorzio di associazioni imprenditoriali [3] ha presentato un insieme alternativo di clausole contrattuali, destinato ad offrire un livello di protezione di dati comparabile a quello offerto dall'insieme di clausole adottato nella decisione 2001/497/CE, pur utilizzando meccanismi diversi.

(3) Considerando che l'uso di clausole contrattuali tipo nei trasferimenti internazionali ha carattere volontario (questo tipo di clausole è solo una delle varie possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per il trasferimento legittimo di dati personali verso paesi terzi), gli esportatori di dati nella Comunità e gli importatori di dati in paesi terzi dovrebbero poter optare per uno degli insiemi di clausole contrattuali tipo o scegliere un altro fondamento giuridico per il trasferimento di dati. Tuttavia, dal momento che ciascun gruppo costituisce un insieme coerente, non deve essere riconosciuta agli esportatori la possibilità di modificare totalmente o parzialmente tali insiemi né di combinarli in alcun modo.

(4) Le clausole contrattuali tipo proposte dalle associazioni imprenditoriali hanno lo scopo di rafforzare l'uso di clausole contrattuali tra gli operatori, ad esempio rendendo flessibili i requisiti in materia di verifica o precisando le norme che disciplinano il diritto di accesso.

(5) D'altro canto, l'insieme che qui si presenta contiene, come alternativa al sistema di responsabilità solidale previsto dalla decisione 2001/497/CE, un regime di responsabilità basato sugli obblighi di normale diligenza, in virtù del quale l'esportatore e l'importatore di dati dovrebbero rispondere dinnanzi agli interessati per la violazione degli obblighi contrattuali. L'esportatore è inoltre responsabile se non compie sforzi ragionevoli al fine di determinare se l'importatore è in grado di rispettare i suoi obblighi giuridici derivati dalle clausole (culpa in eligendo), avendo l'interessato la possibilità a questo titolo di avviare azioni contro l'esportatore di dati. L'applicazione della lettera b) della clausola I del nuovo insieme di clausole contrattuali tipo riveste particolare importanza al riguardo, soprattutto considerando la possibilità riconosciuta all'esportatore di dati di effettuare verifiche degli impianti dell'importatore di dati o di esigere prove che dimostrino la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle sue responsabilità.

[1] GU L 281 del 23.11.95, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[2] GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.
[3] Camera di commercio internazionale (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), European Information and Communications Technology Association (EICTA), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) e Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(6) Quanto all'esercizio dei diritti del terzo beneficiario da parte degli interessati, si prevede un maggior coinvolgimento dell'esportatore di dati nella risoluzione dei reclami degli interessati, essendo l'esportatore di dati obbligato a mettersi in contatto con l'importatore di dati se necessario ad eseguire il contratto entro il termine normale di un mese. Se l'esportatore di dati rifiuta di eseguire il contratto e persiste il mancato rispetto degli obblighi da parte dell'importatore, l'interessato potrà invocare le clausole contro l'importatore di dati ed infine avviare un'azione dinnanzi ai tribunali di uno Stato membro. Questa accettazione della giurisdizione e l'accordo di conformarsi alla decisione di un tribunale o di un'autorità di protezione di dati competenti non reca pregiudizio agli eventuali diritti processuali degli importatori di dati stabiliti in paesi terzi, ad esempio in materia di appello.

(7) Al fine tuttavia di evitare gli abusi cui potrebbe dare luogo questo regime più flessibile, è opportuno riconoscere alle autorità competenti per la protezione dei dati la facoltà di vietare o sospendere più facilmente i trasferimenti di dati basati sul nuovo insieme di clausole contrattuali tipo quando l'esportatore di dati rifiuti di adottare misure adeguate contro l'importatore di dati per fargli rispettare gli obblighi contrattuali o quest'ultimo rifiuti di collaborare in buona fede con le autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati.

(8) L'uso di clausole contrattuali tipo sarà fatto mantenendo salva l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità con la direttiva 95/46/CE o con la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ([1]), in particolare per quanto riguarda l'invio di comunicazioni commerciali ai cittadini dell'UE.

(9) Su questa base, le garanzie contenute nelle clausole contrattuali tipo presentate possono essere considerate sufficienti nel senso dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

(10) l gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali, creato dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere ([2]) sul livello di tutela che offrono le clausole contrattuali tipo qui presentate. Di tale parere si è tenuto debito conto.

(11) Al fine di valutare le modalità di applicazione degli emendamenti alla decisione 2001/497/CE, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione tre anni dopo la loro notifica agli Stati membri.

(12) La decisione 2001/497/CE deve essere modificata in modo conforme.

(13) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato creato dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/497/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«I responsabili del trattamento potranno optare per uno degli insiemi – I o II – contenuti nell'allegato. Tuttavia, non potranno modificare le clausole né combinare singole clausole, né gli insiemi.»

2) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Agli effetti del paragrafo 1, quando il responsabile del trattamento affermi l'esistenza di garanzie sufficienti derivate dalle clausole contrattuali tipo contenute nell'insieme II dell'allegato, le autorità competenti in materia di protezione dei dati potranno esercitare i poteri di cui dispongono per proibire o sospendere i flussi di dati in entrambi i seguenti casi:

a) se l'importatore di dati rifiuta di collaborare in buona fede con le autorità competenti in materia di protezione dei dati o di rispettare gli obblighi che gli incombono chiaramente in virtù del contratto;

b) se l'esportatore di dati, dopo aver ricevuto una notifica delle autorità competenti in materia di protezione dei dati, rifiuta di adottare misure adeguate contro l'importatore di dati per far rispettare il contratto entro il termine normale di un mese.

([1]) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
([2]) Parere 8/2003, disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/privacy.

Agli effetti del precedente paragrafo, il rifiuto di cooperazione in buona fede o di esecuzione del contratto da parte dell'importatore non comprende i casi in cui tale cooperazione o esecuzione confligga con gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale applicabile all'importatore di dati che non vadano al di là dei limiti necessari in una società democratica per la salvaguardia degli interessi elencati al paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in particolare le sanzioni previste in strumenti nazionali e/o internazionali, gli obblighi di dichiarazione in materia fiscale o in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Agli effetti della lettera a) del primo paragrafo, la cooperazione potrà comprendere, in particolare, la messa a disposizione da parte dell'importatore delle sue installazioni per il trattamento di dati a fini di verifica o l'obbligo di conformarsi ai pareri dell'autorità di controllo della protezione di dati nella Comunità.

3. Il divieto o la sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 saranno soppressi non appena cesseranno di esistere i motivi del divieto o della sospensione.

4. Quando gli Stati membri adottano misure in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3, ne informano immediatamente la Commissione, che trasmette l'informazione agli altri Stati membri.»

3) All'articolo 5 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione valuterà le modalità di applicazione della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la sua notifica e dopo la notifica degli eventuali emendamenti agli Stati membri.».

4) L'allegato è modificato come segue:

1. dopo il titolo, viene inserita l'espressione «INSIEME I»;

2. è inserito il testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1º aprile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

ALLEGATO

«INSIEME II

Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali dalla Comunità verso paesi terzi (trasferimento da responsabile a responsabile del trattamento)

Accordo di trasferimento di dati

tra

_____ (nome)

_____ (indirizzo e paese di stabilimento)

(d'ora in poi "l'esportatore di dati")

e

_____ (nome)

_____ (indirizzo e paese di stabilimento)

(d'ora in poi "l'importatore di dati"),

ciascuno denominato una "parte", insieme "le parti".

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) "dati personali", "speciali categorie di dati/dati sensibili", "trattamento", "responsabile del trattamento", "incaricato del trattamento", "interessato" e "autorità di controllo/autorità" avranno lo stesso significato indicato nella direttiva 95/46/CE (di conseguenza, si intenderà per "autorità" l'autorità competente in materia di protezione dei dati nel territorio di stabilimento dell'esportatore di dati);

b) per "esportatore di dati" si intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) per "importatore di dati" si intende il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dall'esportatore dati personali per un ulteriore trattamento in conformità con i termini delle presenti clausole e che non è soggetto al sistema di un paese terzo in grado di garantire un'adeguata protezione;

d) per "clausole" si intendono le presenti clausole contrattuali, che costituiscono un documento indipendente che non integra condizioni commerciali stabilite dalle parti in virtù di altri accordi commerciali.

I dettagli del trasferimento (così come i dati personali trasferiti) sono specificati nell'allegato B, che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

I. **Obblighi dell'esportatore di dati**

L'esportatore di dati garantisce e si impegna rispetto a quanto segue:

a) i dati personali sono stati raccolti, trattati e trasferiti in conformità con la legislazione applicabile all'esportatore di dati;

b) l'esportatore ha compiuto ragionevoli sforzi per determinare che l'importatore di dati sia in grado di rispettare gli obblighi giuridici ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole;

c) l'esportatore fornirà all'importatore di dati, se richiesto, copie della legislazione relativa alla protezione di dati del paese in cui è stabilito l'esportatore di dati o i riferimenti a tale legislazione (ove opportuno, ed escludendo la consulenza giuridica);

d) l'esportatore risponderà alle richieste degli interessati e delle autorità relative al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore di dati, a meno che le parti non abbiano concordato che sia l'importatore a rispondere a tali richieste. Anche in questo caso, sarà l'esportatore a rispondere, secondo quanto ragionevolmente possibile e a partire dalle informazioni di cui possa ragionevolmente disporre, se l'importatore di dati non è in grado di rispondere o non è disposto a farlo. Le risposte dovranno essere fornite entro un termine ragionevole;

e) l'esportatore metterà a disposizione degli interessati che siano terzi beneficiari ai sensi della clausola III, previa loro richiesta, una copia delle presenti clausole, a meno che esse contengano informazioni confidenziali, nel qual caso è autorizzato a espungere tali informazioni. Nel caso in cui alcune informazioni siano espunte, l'esportatore di dati informerà per iscritto gli interessati del motivo dell'espunzione e del loro diritto di portare tale espunzione a conoscenza delle autorità. L'esportatore di dati dovrà tuttavia accettare qualunque decisione dell'autorità relativa all'accesso al testo completo delle clausole da parte degli interessati, purché questi ultimi abbiano accettato di rispettare la confidenzialità delle informazioni confidenziali espunte. L'esportatore di dati fornirà all'autorità, previa sua richiesta, una copia delle presenti clausole.

II. Obblighi dell'importatore di dati

L'importatore di dati garantisce e si impegna rispetto a quanto segue:

a) l'importatore attuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i dati personali contro una distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso di soggetti non autorizzati, e a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che comportano il trattamento e alla natura dei dati che devono essere protetti;

b) l'importatore avrà messo a punto procedure atte a garantire che qualsiasi terzo cui consenta di accedere ai dati personali, compresi gli incaricati del trattamento, rispetti e mantenga la confidenzialità e la sicurezza dei dati personali. Nessuna persona che operi sotto l'autorità dell'importatore di dati, compresi gli incaricati del trattamento, potrà trattare i dati personali a meno che non abbia ricevuto istruzioni dall'importatore di dati. Questa disposizione non si applica alle persone autorizzate o tenute ad accedere ai dati personali in base alle leggi o ai regolamenti;

c) l'importatore non ha motivo di ritenere, al momento di sottoscrivere le presenti clausole, che esistano atti normativi a carattere locale che possano avere un effetto negativo importante sulle garanzie previste dalle presenti clausole; l'importatore di dati informerà l'esportatore di dati (il quale, quando ne sia richiesto, trasmetterà tale notifica all'autorità) se verrà a conoscenza di un qualunque atto normativo avente tale carattere;

d) l'importatore tratterà i dati personali ai fini descritti nell'allegato B, ed è giuridicamente abilitato ad offrire le garanzie e a rispettare gli impegni indicati nelle presenti clausole;

e) comunicherà all'esportatore di dati un punto di contatto all'interno della sua organizzazione autorizzato a rispondere alle richieste riguardanti il trattamento dei dati personali e collaborerà in buona fede con l'esportatore di dati, l'interessato e l'autorità nell'ambito di tali inchieste entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso in cui l'esportatore di dati abbia cessato di esistere in diritto, o se così avranno concordato le parti, l'importatore di dati assumerà la responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della lettera e) della clausola I;

f) fornirà all'esportatore di dati, su sua richiesta, prove che dimostrino la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle responsabilità cui è tenuto in virtù della clausola III (ad esempio, una copertura assicurativa);

g) metterà a disposizione dietro richiesta ragionevole dell'esportatore di dati, i suoi impianti di trattamento di dati, i suoi archivi e tutta la documentazione necessaria per il trattamento a fini di verifica, audit e/o certificazione. Queste attività saranno realizzate dall'esportatore di dati (o da un ispettore o revisore imparziale e indipendente designato dall'esportatore di dati e contro il quale non siano state opposte ragionevoli obiezioni dall'importatore di dati) al fine di determinare la conformità con le garanzie previste e gli impegni assunti nelle presenti clausole, con ragionevole preavviso e durante le normali ore lavorative. La richiesta sarà soggetta al consenso o all'approvazione, se necessari, delle autorità di regolamentazione o di vigilanza nel paese dell'importatore. L'importatore farà tutto il possibile per ottenere tale consenso o tale approvazione con tempestività;

h) tratterà i dati personali, a sua discrezione, in conformità con:

i) la legislazione in materia di tutela dei dati del paese nel quale è stabilito l'esportatore di dati;

ii) le disposizioni pertinenti [1] di qualsiasi decisione della Commissione adottata in conformità con il paragrafo 6 dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, nelle quali si dimostri che l'importatore di dati rispetta le disposizioni pertinenti di tale autorizzazione o decisione ed è stabilito in un paese nel quale sono applicabili, ma non è coperto dall'autorizzazione o decisione ai fini del trasferimento o dei trasferimenti di dati personali [2]; o

iii) i principi relativi al trattamento di dati previsti nell'allegato A.

Opzione scelta dall'importatore di dati: _____

Iniziali dell'importatore di dati: _____;

i) non rivelerà né trasferirà dati personali a terzi responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a meno che notifichi all'esportatore di dati il trasferimento e

i) il terzo responsabile del trattamento sottoponga i dati a trattamento di conformità con una decisione della Commissione nella quale si dichiari che il paese terzo in questione offre la protezione adeguata, o

ii) il terzo responsabile del trattamento sottoscriva queste clausole o qualsiasi altro accordo di trasferimento di dati approvato da un'autorità competente nell'UE, o

iii) gli interessati abbiano avuto la possibilità di opporsi, dopo essere stati informati in merito alle finalità del trasferimento, alle categorie di destinatari e al fatto che i paesi verso i quali i dati vengono esportati potrebbero avere una normativa differente in materia di protezione di dati, o

iv) per quanto riguarda i trasferimenti ulteriori di dati sensibili, gli interessati abbiano dato il loro inequivocabile consenso a tali trasferimenti.

III. **Responsabilità e diritti di terzi**

a) Ciascuna delle parti sarà responsabile dinnanzi all'altra per i danni provocati dall'inadempimento delle presenti clausole. La responsabilità tra le parti si limiterà al danno realmente sofferto. È specificamente escluso il risarcimento punitivo (vale a dire il risarcimento finalizzato a punire una delle parti per la sua condotta inopportuna o colpevole). Ciascuna delle parti dovrà rispondere dinnanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell'ambito delle presenti clausole. Quanto precede fa salva la responsabilità dell'esportatore in base alla legislazione a lui applicabile in materia di protezione di dati.

b) Le parti concordano che gli interessati, in qualità di terzi beneficiari, potranno invocare di fronte all'importatore o all'esportatore di dati la presente clausola, le lettere b), d) ed e) della clausola I, le lettere a), c), d), e), h) ed i) della clausola II, la lettera a) della clausola III, la clausola V, la lettera d) della clausola VI e la clausola VII per le rispettive violazioni dei loro obblighi contrattuali in rapporto ai loro dati personali; a tal fine, si sottomettono alla giurisdizione del paese di stabilimento dell'esportatore. Nei casi in cui sostenga l'inadempienza da parte dell'importatore di dati, l'interessato dovrà richiedere in primo luogo all'esportatore di avviare azioni adeguate per far valere i suoi diritti nei confronti dell'importatore di dati; se l'esportatore non compie tali azioni entro un termine ragionevole (che nelle normali circostanze sarebbe di un mese), l'interessato potrà far valere i suoi diritti direttamente contro l'importatore di dati. Gli interessati potranno procedere direttamente contro l'esportatore di dati quando questi non abbia compiuto sforzi ragionevoli per determinare se l'importatore di dati sia in grado di rispettare gli obblighi giuridici ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole (ricadrà sull'esportatore di dati l'onere di provare l'effettivo compimento di sforzi ragionevoli).

[1] Per "disposizioni pertinenti" si intendono le disposizioni di un'autorizzazione o decisione che non siano esecutive (le quali sono disciplinate dalle presenti clausole).

[2] Nel caso in cui, tuttavia, si scelga questa opzione, dovranno applicarsi le disposizioni del punto 5 dell'allegato A, relativo ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione e obiezione, che prevarranno su qualsiasi disposizione comparabile della decisione della Commissione in questione.

IV. **Legislazione applicabile alle clausole**

Le presenti clausole sono soggette alla legislazione del paese nel quale è stabilito l'esportatore di dati, ad eccezione delle disposizioni legali e regolamentari relative al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore di dati ai sensi della lettera h) della clausola II, che saranno applicabili solo se l'importatore avrà scelto tale opzione nell'ambito della clausola.

V. **Risoluzione di controversie con gli interessati o con l'autorità**

a) In caso di controversia o di reclamo presentato contro una o entrambe le parti da un interessato o dall'autorità in merito al trattamento dei dati personali, le parti si informeranno reciprocamente di tali controversie o reclami e collaboreranno al fine di risolverli in modo amichevole quanto prima possibile.

b) Le parti concordano di rispondere a qualsiasi procedura di mediazione non vincolante e generalmente accessibile che sia stata avviata da un interessato o dall'autorità. Se decidono di partecipare alla procedura, possono farlo a distanza (ad es. per telefono o attraverso altri mezzi elettronici). Le parti concordano inoltre di valutare la possibilità di partecipare a qualsiasi altro procedimento di arbitrato, mediazione o, comunque, di risoluzione delle controversie messo a punto in materia di protezione dei dati.

c) Ciascuna delle parti si impegna ad accettare qualsiasi decisione dei tribunali competenti o dell'autorità del paese di stabilimento dell'esportatore di dati le cui decisioni siano definitive e contro le quali non sia possibile alcun ulteriore appello.

VI. **Risoluzione delle clausole**

a) Nel caso in cui l'importatore di dati violi gli obblighi ai quali è tenuto in virtù delle presenti clausole, l'esportatore di dati potrà sospendere temporaneamente il trasferimento dei dati personali all'importatore di dati sino a che non venga posto rimedio alla violazione o si concluda il contratto.

b) Nel caso in cui:

i) il trasferimento di dati personali all'importatore di dati sia stato sospeso temporaneamente dall'esportatore di dati per più di un mese in base a quanto previsto dalla lettera a);

ii) il rispetto delle presenti clausole da parte dell'importatore di dati abbia come conseguenza la violazione dei suoi obblighi legali o regolamentari nel paese di importazione;

iii) l'importatore di dati violi in modo sostanziale o persistente una qualche garanzia prevista o un qualche impegno assunto in virtù delle presenti clausole;

iv) una decisione definitiva contro la quale non sia possibile interporre appello dinnanzi a un tribunale competente del paese di stabilimento dell'esportatore di dati o dell'autorità stabilisca che l'importatore o l'esportatore di dati hanno violato le clausole; o

v) sia stata richiesta l'amministrazione giudiziaria o la liquidazione dell'importatore di dati, sia a titolo personale che in qualità di imprenditore, e tale richiesta non sia stata respinta entro il termine previsto dalla legislazione applicabile; si designi un liquidatore per alcuni dei suoi attivi; si nomini un curatore fallimentare, nel caso in cui l'importatore sia un privato; quest'ultimo abbia richiesto l'avvio di una procedura di concordato; ovvero si trovi in una situazione analoga dinnanzi ad una qualsiasi giurisdizione;

l'esportatore di dati, fatto salvo l'esercizio di qualsiasi altro diritto che possa vantare nei confronti dell'importatore di dati, è autorizzato a risolvere le presenti clausole, nel qual caso informerà l'autorità, se richiesto. Nei casi contemplati ai punti i), ii) o iv), anche l'importatore di dati potrà procedere alla risoluzione.

c) Ciascuna parte può risolvere le presenti clausole se i) la Commissione dichiara che il paese (o parte del suo territorio) verso il quale si trasferiscono i dati e nel quale essi sono trattati dall'importatore di dati garantisce un livello di protezione adeguato in conformità con il paragrafo 6 dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE (o qualsiasi testo che la sostituisca), ovvero ii) la direttiva 95/46/CE (o qualsiasi testo che la sostituisca) divenga direttamente applicabile in tale paese.

d) Le parti concordano che la risoluzione delle presenti clausole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo – ad eccezione della risoluzione in virtù della lettera c) della clausola VI) – non le esime dal rispetto degli obblighi e delle condizioni stabilite nelle presenti clausole per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trasferiti.

VII. **Modifica delle clausole**

Le parti si impegnano a non modificare le presenti clausole se non per aggiornare alcune delle informazioni contenute nell'allegato B, nel qual caso informano l'autorità, dietro sua richiesta. Ciò non impedirà alle parti di aggiungere clausole commerciali aggiuntive ove lo ritengano opportuno.

VIII. **Descrizione del trasferimento**

I particolari del trasferimento e dei dati personali sono specificati all'allegato B. Le parti concordano che l'allegato B può contenere informazioni commerciali confidenziali che esse non riveleranno a terzi, a meno che non lo esiga la legislazione, ovvero in risposta a un ente regolatore o governativo competente, o quando ciò sia necessario in virtù della lettera e) della clausola I. Le parti potranno introdurre allegati aggiuntivi per regolare trasferimenti aggiuntivi, i quali saranno presentati all'autorità dietro sua richiesta. Come alternativa, la redazione dell'allegato B potrà essere effettuata in forma tale da coprire trasferimenti multipli.

Data: _____

_____	_____
PER L'IMPORTATORE DI DATI	PER L'ESPORTATORE DI DATI
.....	.....
.....	.....
.....	.....

ALLEGATO A

PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Limitazione dei trasferimenti a una finalità specifica: I dati personali possono essere trattati e successivamente utilizzati o ulteriormente comunicati solo per i fini descritti all'allegato B o autorizzati successivamente dall'interessato.

2. Qualità e proporzionalità dei dati: I dati personali devono essere accurati e, ove necessario, aggiornati. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti in rapporto agli scopi per i quali sono trasferiti e successivamente trattati.

3. Trasparenza: Devono essere fornite agli interessati tutte le informazioni necessarie a garantire il trattamento leale dei dati (così come le informazioni sulla finalità del trattamento e sul possibile trasferimento), a meno che tali informazioni non siano già state fornite dall'esportatore di dati.

4. Sicurezza e confidenzialità: il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che comporta il trattamento dei dati, ad esempio contro la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati. Le persone che operano sotto l'autorità del responsabile del trattamento, compreso l'incaricato del trattamento, non devono trattare i dati a meno che non ricevano istruzioni del responsabile.

5. Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione: Secondo quanto prevede l'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, gli interessati hanno il diritto di conoscere, sia direttamente che attraverso un terzo, i dati personali che su di loro possiede un'organizzazione, ad eccezione delle richieste che configurino chiaramente un abuso di tale diritto, o per il fatto di essere state poste ad intervalli irragionevoli, o a causa del loro numero, o perché hanno natura ripetitiva o sistematica, o ad eccezione dei casi nei quali non è necessario concedere l'accesso all'interessato secondo la legislazione del paese dell'esportatore di dati. A condizione che l'autorità abbia dato la sua previa approvazione, l'accesso può inoltre non essere concesso quando il farlo avrebbe il probabile effetto di danneggiare gravemente gli interessi dell'importatore di dati o di altre organizzazioni che hanno rapporti con l'importatore di dati, e quando tali interessi prevalgono sugli interessi in materia di diritti e di libertà fondamentali dell'interessato. Non sarà necessario determinare l'origine dei dati personali quando ciò non sia possibile mediante sforzi ragionevoli, o se ciò comporterebbe la violazione dei diritti di persone diverse dall'interessato. L'interessato avrà il diritto di far rettificare, modificare o cancellare i dati personali quando essi non siano accurati o il loro trattamento non rispetti i principi stabiliti nel presente allegato. Se vi sono seri motivi di dubitare della legittimità della richiesta, l'organizzazione può richiedere ulteriori giustificazioni prima di procedere alla rettifica, alla modifica o alla cancellazione dei dati. Non sarà necessario notificare la rettifica, la modifica o la cancellazione dei dati ai terzi ai quali essi siano stati rivelati quando ciò richieda uno sforzo sproporzionato. Gli interessati devono inoltre potersi opporre al trattamento dei dati personali che li riguardano quando esistano motivi seri e legittimi relativi alla loro particolare situazione. L'onere della prova per qualunque rifiuto ricade sull'importatore di dati. L'interessato potrà ricorrere contro un rifiuto dinnanzi all'autorità.

6. Dati sensibili: L'importatore di dati adotta le misure aggiuntive (ad esempio in materia di sicurezza) che risultino necessarie a proteggere i dati sensibili in conformità con gli obblighi ai quali è tenuto in virtù della clausola II.

7. Dati utilizzati a fini di marketing: Quando il trattamento dei dati sia realizzato a fini di marketing diretto, dovranno esistere procedimenti efficaci tali da consentire all'interessato di opporsi in qualsiasi momento a che i suoi dati personali siano utilizzati per gli scopi suddetti.

8. Decisioni automatizzate: Agli effetti del presente allegato, per «decisione automatizzata» si intende una decisione dell'esportatore o dell'importatore di dati che abbia effetti giuridici sull'interessato o che lo interessi in modo significativo e che si basi unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare determinati aspetti della sua personalità, come il suo rendimento lavorativo, la sua solvibilità, l'affidabilità, la condotta, ecc. L'importatore di dati non adotta nessuna decisione automatizzata relativa agli interessati, eccettuati i casi in cui:

   a. i) tali decisioni siano state adottate dall'importatore di dati al momento di stipulare o eseguire un contratto con l'interessato, e

      ii) si offra all'interessato l'opportunità di discutere i risultati di una decisione automatizzata che lo riguarda con un rappresentante della parte che abbia adottato la decisione ovvero la possibilità di presentare osservazioni a questa parte;

   o

   b. la legislazione applicabile all'esportatore di dati stabilisca altrimenti.

ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

(Dovrà essere riempito dalle parti)

Interessati

I dati personali trasferiti si riferiscono alle seguenti categorie di interessati:
Clienti dell'esportatore di dati.

Finalità del trasferimento o dei trasferimenti

Il trasferimento viene effettuato per le seguenti finalità:
consentire all'importatore di dati di: (i) inviare ai Clienti comunicazioni relative al prodotto o al servizio; (ii) registrare i Clienti per il supporto in relazione a Servizi o Prodotti; (iii) contattare il Cliente in proposito di rinnovi contrattuali; (iv) confermare se le attività di marketing condotte da o per conto dell'altro hanno portato alla generazione di lead ai fini delle vendite e alle relative attività di gestione della generazione di lead; (v) dimostrare l'esecuzione dei requisiti del programma HPE Partner Ready o la conformità alle attività per i pagamenti delle prestazioni HPE; o (vi) contatto di follow-up con i clienti identificati da HPE o dal partner HPE Partner Ready come opportunità di vendita.

Categorie di dati

I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di dati:
Nome e dettagli di contatto dell'azienda.

Destinatari

I dati personali trasferiti potranno essere forniti unicamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:
Entità affiliate dell'importatore di dati, dei suoi fornitori di servizi e consulenti professionali.

Dati sensibili (se del caso)

I dati personali trasferiti rientrano nelle seguenti categorie di dati sensibili:
Nessuno

Informazioni sulla notificazione presentata dall'esportatore di dati (se applicabile)

Altre informazioni utili (periodo massimo di conservazione e qualsiasi altra informazione pertinente)

Punti di contatto per consultazioni in materia di protezione di dati

Importatore di dati	**Esportatore di dati**

CLAUSOLE COMMERCIALI ILLUSTRATIVE (OPZIONALI)

Risarcimento tra l'esportatore e l'importatore di dati:

"Ciascuna delle parti risarcisce e manleva l'altra per qualunque costo, onere, danno, spesa o perdita causati all'altra parte in seguito alla violazione di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole. L'indennizzo dipenderà dai seguenti elementi: a) la parte o le parti che devono ricevere l'indennizzo (la 'parte indennizzata') notifica immediatamente il reclamo all'altra parte/alle altre parti; b) la parte/le parti che deve/devono provvedere all'indennizzo abbia/abbiano il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione di una controversia di questo tipo; e c) la parte indennizzata cooperi ed assista in misura ragionevole la parte indennizzatrice nella difesa del reclamo."

Soluzione delle controversie tra l'esportatore e l'importatore di dati (le parti potranno convenire di sostituire questa clausola con qualsiasi altra clausola di giurisdizione o di soluzione alternativa di conflitti):

"Qualunque controversia tra l'importatore e l'esportatore di dati in rapporto con una supposta violazione di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole sarà risolta in via definitiva con riferimento alle norme di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità con tali norme. La sede dell'arbitrato sarà [ ]. Il numero di arbitri sarà di [ ]."

Attribuzione dei costi:

"Ciascuna parte osserverà gli obblighi ai quali è tenuta in virtù delle presenti clausole a proprie spese."

Clausola aggiuntiva di risoluzione

"In caso di risoluzione delle presenti clausole, l'importatore di dati deve, a discrezione dell'esportatore, restituire immediatamente tutti i dati personali soggetti alle presenti clausole e le copie in suo possesso, ovvero distruggerli completamente e certificare tale circostanza all'esportatore, a meno che la legislazione nazionale o la regolamentazione locale applicabile all'importatore gli impedisca la restituzione o la distruzione totale o parziale di tali dati, nel qual caso l'importatore si impegna a mantenere il segreto sui dati personali e a non sottoporli a ulteriore trattamento per qualsivoglia finalità. L'importatore di dati accetta, su richiesta dell'esportatore di dati, di mettere a disposizione di quest'ultimo o di un ispettore da questi designato e al quale l'importatore di dati non opponga ragionevoli obiezioni, i suoi impianti di trattamento per verificare che ciò sia stato fatto, con ragionevole preavviso e durante l'orario di lavoro.".».